

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ARTICOLO 1 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune svolge in regime di consorzio, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Sono rifiuti urbani:

- a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/1997;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b) e c).

ARTICOLO 3 - TASSA

1. E' istituita dal Comune di Vignolo apposita tassa annuale in base a tariffe relative alla gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

2. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.

3. La tassa è commisurata alle quantità e qualità effettivamente prodotti dai rifiuti solidi urbani ed al costo del servizio di gestione dei rifiuti.

4. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo annuale di esercizio del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.

ARTICOLO 4 - SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili), la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

4. Le società commerciali, gli Enti Pubblici e privati e le Associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.

5. Per i locali destinati ad autorimesse private, box e posti auto demarcati, la tassa è dovuta dall'occupante od in alternativa dall'amministratore del condominio qualora lo richieda. Per i locali o aree adibite ad autorimesse pubbliche o parcheggi a pagamento la tassa a carico dell'occupante è corrisposta da chi gestisce l'attività.

ARTICOLO 5 - DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali e aree.

ARTICOLO 6 - MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE

1. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere presentate, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, presso gli uffici anagrafici o presso l'Ufficio Tributi che ne rilascia ricevuta ovvero tramite posta o mediante fax. Per ogni operazione anagrafica, così come per ogni autorizzazione ovvero comunicazione che abiliti all'esercizio di una attività, la cui competenza è del Comune, è possibile presentare contestualmente le suddette dichiarazioni da parte del soggetto obbligato al pagamento della Tarsu.

2. Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei moduli in misura pari al loro costo.

ARTICOLO 7 - DENUNCIA INIZIALE

1. I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o conduca locali od aree soggette alla tassa di cui all'art. 4 sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali od aree tassabili siti nel territorio del Comune.

2. La denuncia iniziale deve contenere:

- l'indicazione del codice fiscale, le generalità del contribuente e dei coobbligati;
- il numero degli occupanti l'unità immobiliare residenti e non ed i dati identificativi se non residenti;
- la data dell'occupazione o della conduzione dei locali e delle aree;
- l'ubicazione del fabbricato, del piano e della scala, nonché numero della unità immobiliare;
- la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie tassabile;
- la tipologia dei rifiuti prodotti;
- la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.

3. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare la denominazione dell'istituto, la sede, lo scopo, il codice fiscale/partita iva, codice ISTAT dell'attività nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale e la relativa residenza.

4. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere presentata dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

ARTICOLO 8 - DENUNCIA DI RETTIFICA

1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, alla misura della superficie tassabile, o il venir meno delle condizioni di cui agli artt. 18 e 19, devono essere denunciate entro il 20 di gennaio di ciascun anno.

2. La denuncia di rettifica, presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla denuncia precedente.

ARTICOLO 9 - DENUNCIA DI CESSAZIONE

1. La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente all'Ufficio Tributi mediante apposita denuncia che deve essere presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale.

2. La denuncia di cessazione deve contenere:

- l'indicazione del codice fiscale;
- il numero del contribuente agli effetti della tassa, rilevabile dalla cartella esattoriale;
- le generalità del contribuente;
- la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree;
- l'ubicazione dell'area o del fabbricato, del piano e della scala;
- la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle aree;
- il cognome e il nome dell'eventuale subentrante nei locali o sulle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare.

3. La cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.

4. Qualora la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in Vignolo, le relative variazioni hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'occupazione dichiarata.

5. In caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

6. Nelle situazioni previste dal comma precedente, l'utente deve presentare la denuncia tardiva di cessazione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla consegna dell'avviso bonario di pagamento o dalla notifica della cartella esattoriale relativi al tributo annuo di cui si chiede lo sgravio.

7. Nei casi di errore o di duplicazione, diversi dalle ipotesi di cui ai precedenti commi o nei casi in cui il tributo è stato applicato a superfici escluse a priori dall'ambito della tassazione (come previsto dall'art. 62 commi 2 e 3 del D.Lgs. 507/1993), lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto a seguito di verifica d'ufficio, è disposto nel modo di cui all'art. 75 comma 3 del D.Lgs. 507/1993, salvo il termine dell'avvenuto pagamento.

8. Quest'ultimo è di due anni per la presentazione della domanda e decorrono, a pena di decadenza, dall'avvenuto pagamento dell'ultima rata o del versamento in unica soluzione.

ARTICOLO 10 - SGRAVI E RIMBORSI

1. Per gli sgravi e rimborsi dovuti ai sensi dell'art. 9, o per errore o duplicazione o comunque in ogni altro caso, si procede con le modalità previste dall'art. 75 del D.Lgs. 507/1993.

ARTICOLO 11 - CONTROLLI - ACCERTAMENTI

1. Le denunce iniziali e quelle di rettifica e di cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree possono essere soggette ad accertamenti d'ufficio. L'Amministrazione comunale ha il potere, nei limiti di legge, e previa comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, di effettuare tutte le verifiche ed i controlli nei modi e forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune per individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia od acquisiti direttamente dall'ufficio. Oltre ad acquisire informazioni sulle banche dati disponibili, nell'ordine:

- a) possono essere richiesti dati ed informazioni a mezzo questionari nonché copie di atti, dichiarazioni o documenti ovvero planimetrie dei locali comprendenti il dettaglio delle superfici con i mq di riferimento. L'Amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti;
- b) il contribuente od il proprietario dell'immobile possono essere invitati a comparire per fornire delucidazioni o prove;
- c) possono essere effettuati sopralluoghi ai locali ed aree, da personale a ciò autorizzato, per la verifica diretta delle superfici e destinazione delle stesse, nonché delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti. Normalmente, salvo casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, ciò avviene durante l'orario ordinario di esercizio se il locale ospita una attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile. In tale occasione, il contribuente ha diritto di essere informato adeguatamente sull'oggetto che lo riguarda oltre che della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria. Al termine delle operazioni, deve essere redatto un processo verbale; entro 60 giorni dalla data di quest'ultimo il contribuente può ancora fornire osservazioni. In tali casi, l'avviso di accertamento non può essere emesso prima della scadenza del suddetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. L'accesso ai locali deve essere comunicato al contribuente almeno 5 giorni prima, anche telefonicamente.

2. Nel caso di mancata collaborazione del contribuente ovvero quando sussistono validi impedimenti allo svolgimento delle verifiche e controlli, non ultimo l'onerosità degli stessi, l'accertamento può anche essere effettuato in base a presunzioni semplici o criteri induttivi e secondo modalità di attuazione scelti dalla Pubblica Amministrazione.

3. L'Amministrazione comunale può chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione delle unità immobiliari, fornendo la relativa superficie (in mq.) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre gli identificativi catastali delle stesse qualora posseduti. La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari di locali ad uso privato, commerciale ed industriale. Per tale finalità, l'Amministrazione assegna un termine a provvedere, nonché individua le modalità operative. Gli amministratori e/o i proprietari, cui venga indirizzata la richiesta - anche a mezzo di avviso pubblico - sono tenuti, nell'interesse pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena l'applicazione di sanzioni e l'addebito dei costi conseguenti alla numerazione.

ARTICOLO 12 - ACCERTAMENTO DELLA TASSA

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte di cui all'art. 4, comma 3, avviso di accertamento di rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

2. In caso di omessa denuncia sarà emesso avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

3. Gli avvisi di accertamento sono emessi con le modalità previste dall'art. 71 commi 2 e 3 del D.Lgs. 507/1993 e costituiscono di per sé comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990.

4. Gli avvisi di accertamento dovranno avere in allegato eventuali atti prodromici richiamati nella motivazione ed indirizzati al contribuente, eccetto quelli precedentemente comunicati o notificati allo stesso, il cui contenuto essenziale va riprodotto nei medesimi avvisi.

ARTICOLO 13 - RICORSI

1. Contro l'atto di accertamento della tassa è proponibile il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro i 60 giorni dal ricevimento dell'atto ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

ARTICOLO 14 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Al fine della determinazione della tassa devono essere prese in considerazione le superfici esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa e precisamente:

- a) i locali e le aree comunque coperte; comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili di locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati e arrotondata al metro quadrato superiore. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti. Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.

- b) le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.

La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto della autorizzazione Comunale.

A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri del D.P.R. 138/98.

ARTICOLO 15 – TARIFFE

1. Nella determinazione delle tariffe annuali della tassa il Comune verifica che il gettito complessivo non superi il costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le modalità previste dall'art. 61 del D.Lgs. 507/1993 e ss.m.ii.

ARTICOLO 16 - TASSA GIORNALIERA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Per quanto attiene ai rifiuti urbani provenienti da conduzione di locali ed occupazione di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, dati in concessione dal Comune con durata inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, quali ambulanti senza posteggio fisso, spettacoli viaggianti, dehors o simili, la tassa è liquidata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di gestione dei rifiuti attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50%. In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa di quella con voci di uso simili per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti. Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale, intestato al Comune, prima del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, ovvero entro 30 giorni dall'avviso di messa in mora qualora l'occupazione abbia luogo, senza ritiro della concessione.

2. Il commercio ambulante con una autorizzazione al posto fisso, seppur con utilizzo di posti demarcati diversi ma della stessa area mercatale, determina l'applicazione della tassa annua quando dal cumulo dei giorni risulta una occupazione superiore a 183 giorni in un anno.

ARTICOLO 17 - RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi con le modalità previste dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993 e con la procedura esattoriale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificato con D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 ed integrato con D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 326 e smi.

2. Ai fini di una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti per il pagamento del tributo, è facoltà dell'Amministrazione procedere alla riscossione spontanea degli importi dovuti prima dell'emissione dei ruoli esattoriali. Nei suddetti casi, l'omesso versamento delle rate, determina l'emissione di cartelle esattoriali per la riscossione del tributo ancora dovuto.

ARTICOLO 18 - ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

E più specificatamente sono esclusi dall'applicazione della tariffa Tarsu:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici di rete; tale condizione deve perdurare per almeno 1 anno di tassazione;
- le cantine e le soffitte, qualora non abitate o non abitabili;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, ove non si abbia di regola presenza umana;
- le terrazze ed i balconi;
- fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- alloggi di civile abitazione che sono posti in ristrutturazione interamente e i cui detriti o materiale di cantiere non vengano consegnati alle ditte/impresе che vi lavorano. Tale circostanza deve perdurare da almeno 2 mesi;
- le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117/ numeri 1 e 3 del Codice Civile.

2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

3. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di consorzio per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

4. Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

ARTICOLO 19 - ESONERI

1. Sono esonerati dal tributo:

- le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune;
- i locali e le aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
- edifici di culto ed uffici comunali;

Le somme conseguenti ai suddetti esoneri sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ARTICOLO 20 - PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa unitaria è ridotta del:

- a) 20% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- b) 20% ai banchi di vendita per l'occupazione di aree comunali limitate ai soli giorni di mercato settimanale.

L'agevolazione di cui alle lettere a) sono applicate con effetto dall'anno successivo a quello della denuncia di cui agli articoli 7 e 8.

Il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta deve essere denunciato entro il 20 gennaio; in difetto si provvederà al recupero del tributo ed alle sanzioni con le modalità previste dagli articoli 66 e 76 del D.Lgs. n. 507/1993.

Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro.

ARTICOLO 21 - RIDUZIONI

1. La tariffa unitaria è ridotta sino ad un massimo del 50% nel caso in cui gli utenti dimostrino di aver sostenuto delle spese per interventi tecnico - organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti di cui al comma 2 dell'art. 67 D.Lgs. 507/1993. Tale riduzione viene di volta in volta accordata a consuntivo e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dal gestore del servizio.

2. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata. Il titolare dell'attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione od, in assenza, altro documento, ai sensi art. 10 3° comma lett. b) ed art. 49 comma 14° del D.Lgs. 22/1997, controfirmato dai soggetti autorizzati al recupero, il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero ed il totale della produzione. E' concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale sul tributo non superiore alla metà dell'incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero. La riduzione di cui al presente comma ha effetto esclusivamente per le attività di recupero avviate a partire dal 2005.

3. Si possono concedere riduzioni tariffarie, al fine di incentivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esclusivamente per i locali siti negli ambiti territoriali nei confronti dei quali è attivata la suddetta raccolta. La percentuale di riduzione, che verrà determinata a consuntivo e con atto deliberativo, sarà proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

ARTICOLO 22 - RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree ove si producono rifiuti speciali sono esclusi dalla applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente l'area di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, nel caso di ambulanti la superficie dell'area box con esclusione della vetrinetta di vendita, ecc.).

2. A tali fini, le attività che producono i rifiuti di cui al precedente comma sono tenute ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione del rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso; nel caso non fosse indicata, l'ufficio è legittimato a tassare l'intera superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda.

3. Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l'applicazione del presente articolo, l'Ufficio Tributi farà riferimento al gestore del servizio.

ARTICOLO 23 - SANZIONI

1. Le sanzioni al presente Regolamento sono previste nell'art. 76 del D.Lgs. 507/1993, integrato dal D.Lgs. 472/1997.

ARTICOLO 24 - CATEGORIE, DESTINAZIONE D'USO E TARIFFE

I. Agli effetti della produzione della tariffa e con particolare riferimento alle specifiche destinazioni d'uso intese come oggettiva attitudine alla produzione di rifiuti, le categorie sono così articolate:

- CAT. 1 Abitazioni private
- CAT. 2 Autorimesse private – box – auto – cantine - solai
- CAT. 3 Ospizi e ricoveri per anziani
- CAT. 4 Studi professionali in genere
- CAT. 5 Associazioni culturali - religiose
- CAT. 6 Uffici pubblici e simili
- CAT. 7 Ristoranti – Trattorie – Pizzerie compresi i relativi dehors
- CAT. 8 Bar – Sale da Gioco e simili compresi i dehors
- CAT. 9 Ambulatori e locali annessi
- CAT. 10 Locali di vendita e pertinenze adiacenti nonché servizi di commercio al minuto
- CAT. 11 Saloni e esposizioni in genere
- CAT. 12 Locali artigianali ed industriali
- CAT. 13 Banche e Istituti Finanziari
- CAT. 14 Distributori di carburanti ed aree annesse
- CAT. 15 Aree mercatali coperte e scoperte
- CAT. 16 Aree scoperte, tettoie adiacenti e non a stabilimenti commerciali, artigianali ed industriali

2. Le relative tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale nei termini di legge.

ARTICOLO 25 - EFFICACIA TEMPORALE DELLE NORME

1. Le norme del presente Regolamento, che conseguono a nuove disposizioni tributarie, hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2005.

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non previsto, si fa rinvio al D.Lgs. 507/1993 sino all'entrata in vigore dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, nonché al Regolamento sulla gestione delle entrate (D.Lgs. 446/1997).